

Regione Emilia-Romagna

ACCORDO PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A  
TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 4-BIS DEL D.LGS. N.  
368/2001

Visto l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. del 30.3.2001, n.165 e succ. mod., il quale dispone "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti" e rinvia ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro la disciplina dell'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato nella Pubblica Amministrazione, in applicazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 6.9.2001, n. 368 ("Attuazione della direttiva del Consiglio del 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato");

Visto l'art. 36 comma 5 ter del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede che "Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 si applicano alle Pubbliche Amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.",

Visto l'art. 7 del CCNL del 14/09/2000 Comparto Regioni e Autonomie Locali che disciplina il "Contratto a termine";

Visto l'art. 1 del D.Lgs. 368/2001 e succ. modifiche, "Apposizione del termine" che ribadisce che la forma comune di rapporto di lavoro è costituita da contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e consente al comma 1 "l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di **durata non superiore a trentasei mesi**, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"

Visto l'art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 368/2001 -"Disciplina della proroga" - che dispone che "Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco complessivo dei trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.",

Visto l'art. 5 D.Lgs. 368/2001- "Scadenza del termine e sanzioni. Successione dei contratti" che al comma 3 attribuisce alla contrattazione, di qualsiasi livello "in relazione ad ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali.." la facoltà di derogare le norme di legge sulla scadenza dei contratti e sulla successione dei contratti nel tempo, e al comma 4 bis, fa salve le disposizioni diverse concordate tramite la conclusione di accordi collettivi "stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale", consentendo di derogare ai vincoli espressi dal citato art. 4 comma 1 del decreto n. 368/2001, in particolare, a quelli relativi alla durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;

1

Visto il Protocollo d'Intesa sul lavoro pubblico sottoscritto in data 11.5.2012 tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, con il quale, tra l'altro, le Parti, al fine di attivare interventi a favore del "Personale precario in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni", convengono sulla possibilità di *"avvalersi, nel quadro della normativa vigente, di norme ed accordi per la proroga o il rinnovo dei contratti esistenti, nell'ambito delle risorse disponibili"*;

Vista in particolare la Circolare n. 5 del 21.11.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale si forniscono indirizzi volti al superamento del fenomeno del precariato e si precisa, con particolare riferimento alla disciplina delle proroghe dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, che *"si considerano applicabili le disposizioni previste dall'art. 5 comma 4 bis del d.lgs. 368/2001 in merito alla stipula di contratti collettivi a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."*

Vista la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge stabilità 2015) ed in particolare l'art. 1 comma 424 che prevede che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità'.

Precisato che

- è in corso il processo di ridisegno funzionale e organizzativo conseguente alla L. 56/14 che comporterà necessari adeguamenti nell'assetto delle strutture organizzative interne alla RER e l'assorbimento nella dotazione organica delle unità soprannumerarie individuate dagli enti di area vasta;
- tenuto conto che in relazione al suddetto attuale quadro normativo e finanziario in materia di limiti alle facoltà assunzionali, non è possibile procedere ad una programmazione di fabbisogni professionali da soddisfare tramite l'utilizzo delle graduatorie di procedure concorsuali attualmente vigenti, né tanto meno all'espletamento di nuove procedure di reclutamento per l'acquisizione di specifiche professionalità non presenti nelle graduatorie, se non a partire dal 01/01/2017 (Cfr legge stabilità n. 190)
- fino a quando il quadro complessivo delle funzioni che vengono riacquisite in capo alla regione e quelle che vengono riallocate su altri Enti del territorio non sarà più precisamente definito, non è possibile individuare le posizioni lavorative per le quali permane l'esigenza stabile di copertura con contratti a tempo indeterminato;

Dato atto che l'attuale quadro complessivo delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione regionale ha richiesto l'attivazione di **29** rapporti di lavoro a tempo determinato presso la Giunta e **6** presso l'Assemblea Legislativa, attualmente in essere, per far fronte a impellenti necessità relative, tra l'altro, allo svolgimento di attività legate a progetti attivati nell'ambito dei programmi comunitari finanziati da fondi strutturali e interventi straordinari connessi alla situazione conseguente al sisma del 2012 la cui attività lavorativa, presso l'amministrazione regionale sta raggiungendo il limite temporale dei 36 mesi;

Precisato che il Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 DL 74/12 ha attualmente in essere 35 contratti a tempo determinato i cui nominativi sono stati segnalati dalla regione in quanto presenti, come previsto dall'Ordinanza commissariale n. 31 del 30/8/2012, in graduatorie regionali e precisato che 6 dei suddetti collaboratori avevano in precedenza lavorato per l'Amministrazione regionale con un contratto a tempo determinato per la durata di 36 mesi;

Valutata la necessità di continuare ad avvalersi, nelle more dell'espletamento del processo di riordino istituzionale e del conseguente assorbimento delle unità soprannumerarie delle Province nella dotazione della regione, delle professionalità acquisite con contratto di lavoro a tempo

A series of seven handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being more cursive and others more blocky. The last signature on the right is a large, stylized letter 'Q'.

determinato che già proficuamente risultano inserite nella struttura funzionale dell'Ente ed il cui apporto professionale è di fondamentale importanza per l'Amministrazione regionale;

Verificato che sussistono i presupposti di sostenibilità economica per la copertura degli oneri conseguenti al mantenimento in servizio dei collaboratori attualmente assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

Per tutto quanto sopra visto e considerato, le Parti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 4 *bis* del D.Lgs. n. 368/2001.

**CONCORDANO**

che l'Amministrazione regionale, ravvisandone l'effettiva esigenza organizzativa, disponga, in deroga all'art.4 comma1 Dlgs 368/01, la proroga dei contratti a tempo determinato in essere alla data del 31/5/2015, estendendone il termine oltre il limite dei 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi per una durata non eccedente il 31/12/2016;

che, analogamente, sussistendo l'esigenza per lo svolgimento delle attività inerenti il sisma 2012 venga assicurata continuità ai contratti in essere con il Commissario delegato al momento della cessazione della struttura commissariale, disponendo riassunzioni o proroghe, anche in deroga al termine dei 36 mesi per una durata non eccedente il 31/12/2016.

Per i contratti in scadenza nell'anno 2016 la proroga è condizionata alla permanenza dei requisiti previsti nella delibera 425/2014 per il superamento del limite di spesa stabilita dall'art. 9 co28 del DL 78/10 per questa tipologia di contratti o al rispetto dei suddetti limiti.

Sarà effettuata una verifica con il Commissario delegato per esaminare la presenza di casistiche analoghe a quelle trattate nel presente accordo al fine di valutare i presupposti per l'adozione di disposizioni analoghe a quanto qui previsto

**Per la Regione Emilia-Romagna**

Lorenzo Broccoli	
Leonardo Draghetti	

**Per le OO.SS firmatarie CCNL 2006-2009**

FP CGIL	<i>[Signature]</i>
CISL FP	<i>[Signature]</i>
UIL FPL	<i>[Signature]</i>
CSA Regioni/Autonomie locali	

**Per la RSU**

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Bologna, 28 Maggio 2015

*[Signature]*

*[Signature]*